

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, del DPCM 22.9.2022, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 16.11.2021 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, in particolare al sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di istanze presentate dai titolari delle Case Rifugio e dei Centri Antiviolenza finalizzate all'accoglienza in emergenza (protezione 1° livello) ed alla creazione/al sostegno soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al **15.10.2024**.

Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il **31.10.2024**.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopracitati che presentino istanza per le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **12.07.2023** .

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato, concorrono, a valere sulle risorse regionali (cap. 153010 annualità 2023 e 2024) rispetto al quale si disporranno adeguate variazioni compensative, ai fini dell'impegno di spesa sui capitoli 153010, 189559 e 177763 del bilancio regionale, annualità 2023 e 2024 le seguenti quote:

- un importo complessivo di € 220.000 per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza
- per un importo complessivo di € 200.000 per la creazione/il sostegno a soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà con la suddivisione di entrambe le quote complessive sopra riportate con le seguenti modalità:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di accoglienza in emergenza in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;
- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2022 presso le soluzioni di accoglienza (in emergenza e di secondo livello) attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti destinati al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di **accoglienza in emergenza** sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

I finanziamenti per il sostegno alle **soluzioni di accoglienza di II° livello** sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 15%
- D. Spese per attrezzature: massimo 15%
- E. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro le ore 12.00 del 01.08.2023 provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili per **il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza** per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, sulla base dei seguenti criteri:

- le istanze devono essere collegate alle Case Rifugio ed ai Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti all'Albo regionale, o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione entro **il 12.07.2023**.

- ciascuna istanza può prevedere:

-l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

1. Centri Antiviolenza, in spazi dedicati;
2. Strutture alberghiere regolarmente funzionanti ed altre strutture ricettive attivate ed operative in base alla normativa vigente (a titolo esemplificativo: bed and breakfast, agriturismi), attraverso apposite convenzioni e la messa a disposizione, a cura del centro Antiviolenza/della Casa rifugio, di personale di supporto formato, competente, ed possesso di comprovata esperienza, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata e sicura per le donne ed eventuali altri ospiti della struttura.
3. Case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale previsto da ciascun Ente tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

Analogamente, la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro le ore 12.00 del 01.08.2023 provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili per le **soluzioni per l'accoglienza di secondo livello**, sulla base dei seguenti criteri:

- le istanze devono essere collegate a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **12.07.2023**;

- ciascuna istanza può prevedere:

- l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata,
- con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale previsto da ciascun Ente tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle istanze di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Elda Cappiello

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al presente bando sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.
- Legge 190 del 6/11/2012.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

della Regione Piemonte tel .011/4321459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.